



ANAGRAFE APISTICA NAZIONALE FONTE UFFICIALE DAL 2017



L'allevamento delle api da miele (*Apis mellifera*) in Europa è una pratica che esiste da diversi millenni. In Italia la Legge n. 313 del 24 dicembre 2004, recante "Disciplina dell'apicoltura", riconosce l'apicoltura come «attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola) e delle popolazioni di api

autoctone tipiche o delle zone di confine". Oltre al contributo dato dall'impollinazione, le api forniscono alimenti e vari prodotti quali miele, polline, pappa reale, cera e propoli; ciononostante, l'apicoltura per molto tempo non ha goduto delle stesse attenzioni che sono state riservate ad altri comparti zootecnici. Dal 2003 ci sono state segnalazioni in Europa e in America di gravi perdite del numero di colonie di api. Con l'acronimo CCD (*Colony collapse disorder*), nel 2006 viene indicato il fenomeno caratterizzato dalla rapida perdita della popolazione di api adulte. I fattori che concorrono alla diminuzione della popolazione delle

api sono numerosi, agenti patogeni, attacchi di agenti e specie invasive, avvelenamento da pesticidi, insufficiente alimentazione, cambiamenti ambientali. Organizzazioni sanitarie europee e autorità nazionali hanno eseguito monitoraggi volti a raccogliere maggiori informazioni sulla perdita degli alveari.

Nella relazione commissionata dall'Efsa "Mortalità e monitoraggio delle api in Europa" (*Bee mortality and bee surveillance in Europe*) è emerso, che i sistemi di monitoraggio nell'Ue sono inadeguati poiché i dati sono carenti e spesso non confrontabili a livello di Stati membri.

AZIONALE: 2017

L'emergere in Italia di nuovi scenari, quali l'infestazione da *Aethina tumida* e di *Vespa velutina*, hanno ulteriormente evidenziato l'importanza di poter disporre di informazioni circa la consistenza e l'ubicazione degli alveari, i cui dati fossero armonizzati e condivisi su scala nazionale, dunque di un'anagrafe apistica unica e aggiornata.

L'IMPORTANZA DELLA ANAGRAFE APISTICA

L'anagrafe zootecnica ha un ruolo cruciale per la sanità pubblica quale strumento fondamentale per l'epidemiologia e la sicurezza alimentare. Al fine di migliorare le conoscenze sotto il profilo produttivo (in riferimento alle politiche di sostegno) e sanitario (predisposizione di piani di profilassi e di controllo sanitario) il sistema delle anagrafi zootecniche è stato esteso al settore apistico. In Italia, l'anagrafe apistica, già attiva a livello regionale (Legge n. 313/2004), è stata uniformata a livello nazionale. A partire dal 19 gennaio 2015 è operativa l'anagrafe apistica nazionale, istituita con Decreto interministeriale del 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale" (Gu n. 93 del 22-4-2010).

Le motivazioni fondanti che hanno spinto all'attivazione di un sistema di registrazione dei dati su base nazionale sono state la tutela economico-sanitaria e la valorizzazione del patrimonio apistico, il supporto nella trasmissione di informazioni, a tutela del consumatore, dei prodotti dell'alveare, l'armonizzazione e la condivisione dei dati.

I PASSI PER ARRIVARE AD ESSERE FONTE UFFICIALE

Con Decreto ministeriale dell'11 agosto 2014 (Gu Serie generale n.291 del 16-12-2014) "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale", in attuazione dell'articolo 5 del Dm 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale", vengono definite le procedure operative e la modulistica necessarie all'attivazione e al corretto funzionamento dell'anagrafe apistica. Il Manuale operativo rappresenta lo strumento di concreto avvio delle procedure previste dall'Anagrafe apistica nazionale. Gli apicoltori hanno l'obbligo di registrarsi, nella Banca dati apistica nazionale informatizzata (Bda) attraverso il Sistema informativo veterinario, gestito dal Centro servizi nazionale (Csn) dell'anagrafe zootecnica, istituito presso l'Isz Abruzzo e Molise di Teramo.

Le Anagrafi già esistenti a livello regionale hanno quindi fatto confluire i dati nella nuova Bda. Con nota del Ministero della Salute prot. n. 7447 del 24 marzo 2016, all'atto dei controlli effettuati dai Servizi veterinari competenti per territorio, nel caso di riscontro di non conformità, in base a quanto previsto per i controlli riguardanti le anagrafi delle altre specie zootecniche, è possibile avvalersi della prescrizione.

Con la Legge n.154 del 28 luglio 2016 (Gu Serie generale n.186 del 10-8-2016) sono state introdotte sanzioni specifiche per chiunque contravvenga all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari e, di conseguenza, determina il mancato aggiornamento della Bda (intendendo tutti gli eventi che ne determinano variazioni anche temporanee della consistenza); la sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da 1.000 a 4.000 euro.

A partire dal mese di gennaio 2017 i dati della Bda rappresenteranno la fonte ufficiale per la programmazione dei controlli e per attività come ad esempio la comunicazione alle istituzioni comunitarie del patrimonio apistico presente sul territorio nazionale (Dgsaf 23.687 - 14 ottobre 2016). È dunque fondamentale il suo aggiornamento, in termini di tempestività di segnalazione degli eventi e qualità dei dati.

COME SI COMPONE E SU COSA SI BASA L'ANAGRAFE APISTICA NAZIONALE?

L'anagrafe apistica nazionale include i seguenti elementi:

- la banca dati dell'anagrafe apistica (Bda);
- la registrazione delle attività di apicoltura e degli apiari;
- il cartello identificativo;

GLOSSARIO

Arnia: ricovero per l'allevamento delle api.
Alveare: arnia contenente una famiglia di api.
Sciame: alveare in fase di accrescimento di piccole dimensioni, generalmente su 6 telai spesso contenuto in un portasciame.
Apiario: insieme unitario di alveari dello stesso proprietario, riferito alla stessa attività di apicoltura, localizzato geograficamente.

La banca dati apistica nazionale è la risposta all'esigenza di poter disporre di informazioni aggiornate circa la consistenza e l'ubicazione degli alveari su scala nazionale.

- il registro d'allevamento o qualsiasi altra documentazione riportante informazioni rilevanti ai fini dell'anagrafe apistica nazionale (documenti di trasporto, bolle, fatture, ecc.).

L'anagrafe apistica nazionale si basa:

- sulle denunce e comunicazioni annuali del proprietario degli alveari;
- sull'assegnazione di un codice univoco identificativo a ogni proprietario di apiari (codice alfanumerico ai sensi del Dpr 317/96 e circolare del Ministero della sanità n. 11 del 14 agosto 1996). Tale codice viene attribuito dall'Azienda Usl competente per territorio, utilizzato per identificare, su tutto il territorio nazionale, l'attività di apicoltura indipendentemente dalla collocazione dei diversi apiari che potrebbero trovarsi sul territorio di competenza di differenti servizi veterinari. Tale codice viene attribuito sulla base della sede legale dell'apicoltore. Il codice è costituito da 10 caratteri alfanumerici: i primi 2 caratteri rappresentano il codice Iso dello Stato italiano (It), 3 caratteri identificano il codice Istat relativo al Comune dell'Azienda Usl di competenza, 2 caratteri indicano la sigla della provincia, i successivi 3 caratteri rappresentano il numero progressivo su base comunale assegnato all'azienda.



BANCA DATI APISTICA NAZIONALE

LE PRINCIPALI INFORMAZIONI

- Un'attività di apicoltura è individuata univocamente con il codice aziendale, associato al proprietario (apicoltore) degli alveari. I principali dati sono: codice identificativo, indirizzo della sede legale, proprietario, data di inizio dell'attività, tipo di attività (produzione per commercializzazione/apicoltore professionista o produzione per autoconsumo), eventuale delegato.

- Un apiario viene identificato univocamente con il codice aziendale dell'attività di apicoltura e il progressivo dell'apiario. Le principali informazioni sono: detentore, classificazione (stanziale o nomade), sottospecie allevata (ligustica, sicula, carnica o altro), modalità di allevamento (convenzionale o biologica), data di apertura, dati relativi al censimento (numero di alveari e numero di sciami) dati relativi all'ubicazione geografica (indirizzo, coordinate geografiche).

COME EFFETTUARE LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

Anzitutto va detto che i soggetti che possono accedere e richiedere l'assegnazione di un account per operare sul sistema dell'anagrafe apistica nazionale¹ appartengono ai seguenti ruoli:

- apicoltori (proprietari e detentori di alveari) o persone da loro delegate;
- servizi veterinari delle aziende Usi;
- associazioni professionali (addetti delle associazioni di apicoltori e di altre associazioni di categoria e/o forme associate - cooperative, consorzi, ecc. - cui gli apicoltori hanno conferito apposita delega ad agire in nome e per conto loro nella registrazione alla Bda);
- dipendenti di Regioni e Province autonome;
- Ministero (Ministero della Salute e Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali);
- organismi pagatori di Agea (Agenzia per le rogazioni in agricoltura) quale responsabile del coordinamento e della gestione del Servizio igiene alimenti nutrizione (Sian) o gli organismi pagatori regionali;

Tali soggetti devono essere dotati di un certificato di autenticazione digitale conforme alle distinte della Carta nazionale dei servizi (Cns) o altro mezzo di identificazione informatica (di cui al D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005) per poter ottenere dal Cns l'account. Un metodo celere può essere l'abilitazione della tessera sanitaria come Cns².

CHI DEVE FARE COSA

Il proprietario di un apiario deve inoltrare denuncia della propria attività di apicoltura alla Bda - con conseguente attribuzione di un codice identificativo da parte dei servizi veterinari delle

Asl - e sarà tenuto a comunicare, di volta in volta, ogni eventuale variazione riguardante il proprio allevamento.

Il servizio veterinario delle Asl, competente per territorio avrà, invece, il compito di assegnare il codice identificativo all'apicoltore e registrare l'allevamento nella Bda; inserire le eventuali denunce e comunicazioni degli apicoltori; effettuare controlli ai fini della verifica della corretta identificazione e registrazione degli allevamenti; e utilizzare delle informazioni contenute nella Bda per ogni attività finalizzata ai controlli sanitari. Ogni apiario deve essere identificato da un cartello identificativo, apposto in luogo chiaramente visibile in prossimità di esso. Il cartello deve essere realizzato in modo da essere resistente agli agenti atmosferici e inalterabile nel tempo; deve inoltre avere dimensioni minime equivalenti al formato A4, avere bianco come colore di fondo e riportare la scritta "anagrafe apistica nazionale - Dm 04/12/2009" e il codice identificativo univoco dell'apicoltore".

L'AGGIORNAMENTO È DI RIGORE

Tutti gli apicoltori registrati nella Banca dati apistica nazionale sono tenuti a registrare/aggiornare:

- le informazioni relative al censimento annuale. Infatti, nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 31 dicembre di ogni anno occorre aggiornare la consistenza e la dislocazione degli apiari posseduti (indirizzo e coordinate geografiche) e nel caso in cui non vi siano state variazioni nella consistenza rispetto all'annualità precedente, occorre confermare le informazioni già registrate in Bda;
- le informazioni riguardanti le movimentazioni - in particolare relativamente a qualsiasi com-

pravendita di materiale vivo (alveari, sciami/nuclei, pacchi d'api, api regine) e in questi casi la comunicazione deve essere contemporanea alla cessione/acquisto. Mentre se gli spostamenti, anche momentanei, determinano l'attivazione di un nuovo apiario o la conclusione delle attività di un determinato apiario, la comunicazione può essere fatta entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento;

- tipologia di attività e modalità di allevamento, classificazione degli apiari, specie e sottospecie allevata.

COSA SI DEVE FARE IN CASO DI SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI APICOLTURA?

In caso di momentanea interruzione dell'attività, gli apicoltori che intendono mantenere l'iscrizione nell'anagrafe apistica devono ciononostante eseguire l'aggiornamento in BDA della consistenza degli apiari posseduti (censimento annuale), comunicando possesso zero di alveari per l'anno di riferimento conservando il cartello identificativo. Mentre, gli apicoltori che non intendono più svolgere l'attività apistica devono dichiarare la cessazione dell'attività di apicoltura entro 30 giorni dall'evento. |

Annunziata Cannavacciuolo, Sara Danielli

La bibliografia è disponibile sul sito

1. Applicativo Web del Portale del sistema informativo veterinario - <https://www.vetinfo.sanita.it/>.

2. <http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/portalets/cittadinots/tscns>.